

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

DELEGA FISCALE – APPROVATI CINQUE DECRETI LEGISLATIVI

Nel CDM del 04.09.2015 è stato dato il via libera, in secondo esame preliminare (il primo esame preliminare era avvenuto il 26.05.2015), a cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23). Si tratta in particolare delle misure **sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, quelle sulla stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, la riforma del sistema sanzionatorio e la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.**

Dopo l'approvazione da parte del CDM, i testi vengono trasmessi di nuovo alle Camere per ulteriori pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente.

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione - Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l'erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

La principale novità, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguarda l'eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento "degli interessi sugli interessi" (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.

Altre novità rispetto alla prima approvazione sono le seguenti:

- è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel 'lieve inadempimento' e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- l'aggio per i concessionari della riscossione non può superare il 6% del riscosso (oggi l'aggio è dell'8%), per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2016.

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale - Nessuna particolare novità rispetto al testo approvato in prima lettura. Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette "spese fiscali" e la rilevazione dell'evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali - Tra le novità va segnalato lo stralcio della norma sui concorsi per i dirigenti in quanto la stessa è confluita nel D.L. enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.

Riforma del sistema sanzionatorio - Una delle novità del testo attuale è quella che riguarda l'innalzamento delle pene per omessa dichiarazione per il sostituto d'imposta. In particolare per l'omessa dichiarazione si prevede una norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno a un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e mezzo a un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Per ciò che riguarda la revisione della disciplina degli interpelli, recependo le indicazioni delle commissioni parlamentari, si prevede che la proposizione di un'istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più all'obiettivo incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all'interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.

È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vigge la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente.

Per **ridurre il contenzioso tributario** viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall'ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

CEDOLARE SECCA E NUOVO QUADRO RB IN UNICO

Premessa – La modifica più importante apportata al quadro RB e alla determinazione del reddito derivante dagli immobili in esso dichiarati nel modello Unico 2015 è data dall'introduzione, attualmente per il solo quadriennio 2014-2017, della riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della locazione di immobili abitativi a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa per i quali si è optato per il regime della cedolare secca.

Quadro RB - In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono chiamati a dichiarare i redditi derivanti dal possesso dei fabbricati nel territorio dello Stato in quanto proprietari, anche per frazione, degli stessi e/o titolari di un diritto reale. I redditi così dichiarati possono, alternativamente, risultare imponibili ai fini IRPEF, non imponibili oppure soggetti all'imposta sostitutiva della cedolare secca.

Contratto di locazione - In presenza di contratti di locazione e in caso di mancata opzione per la cedolare secca, il reddito imponibile è dato dal canone di locazione ridotto forfetariamente del 5%, a condizione che lo stesso risulti superiore alla rendita catastale rivalutata dell'immobile rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso: in caso contrario, sarà quest'ultima a costituire il reddito da dichiarare. Ove la locazione avvenga a canone convenzionato il reddito imponibile è dato dal canone di locazione ridotto forfetariamente del 5% prescindere dalla rendita catastale rivalutata dell'immobile. Nell'ipotesi in cui l'immobile sia locato a canone concordato in comuni ad alta densità abitativa, oppure sia locato nella regione Abruzzo e locato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nella regione Abruzzo, che hanno avuto l'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 il reddito imponibile corrisponde al canone di locazione ridotto forfetariamente del 5% ed ulteriormente ridotto del 30%. Se invece l'immobile locato è situato a Venezia centro o sulle isole di Burano, Murano e della Giudecca e risulti superiore alla rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso il reddito imponibile è dato dal canone di locazione ridotto forfetariamente del 25%. Qualora l'immobile locato sia riconosciuto di interesse storico o artistico e risulti superiore alla rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso ridotta del 50% il reddito imponibile corrisponde al canone di locazione ridotto forfetariamente del 35%.

Cedolare secca - In caso di opzione per la cedolare secca (esperibile solo per immobili abitativi), invece, il reddito imponibile è dato dal 100% del canone di locazione, ove superiore alla rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso, cui applicare l'imposta sostitutiva nella misura del 21%.

Unico 2015 – Sempre in caso di cedolare secca il reddito imponibile è pari al 100% del canone di locazione, ove superiore alla rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso, cui applicare l'imposta sostitutiva nella misura del 10% ove gli immobili siano affittati a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa od in comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata

in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

COMPENSAZIONE CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È stato pubblicato sulla **Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio scorso** il **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 13 luglio 2015** che fissa le **modalità di compensazione, per il 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione**. L'articolo 1 del decreto, in particolare, stabilisce che **le disposizioni previste dal decreto 24 settembre 2014** (recante «*Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione*») **si applicano, con le medesime modalità, anche per il 2015, con riferimento alle cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014**. I contribuenti potranno, quindi, compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Nel sito del **Ministero dei beni e delle attività culturali** è stata pubblicata la **data entro la quale potrà essere presentata l'istanza per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive**, previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014. Il click day avrà inizio, con riferimento alle **spese sostenute nel 2014, dalle ore 10 del 12 ottobre 2015 e terminerà alle ore 16 del successivo 15 ottobre**. In tale lasso temporale, le strutture ricettive ammesse al bonus dovranno inviare l'istanza per fruire del credito d'imposta, che è pari al 30% del totale delle spese. Per presentare l'istanza, gli interessati dovranno **prima registrarsi al Portale dei procedimenti: la procedura di registrazione è resa disponibile dalle ore 10 del 15 settembre alle ore 16 del 9 ottobre 2015**.

RADDOPPIO DEI TERMINI E DENUNCIA PENALE

Nei casi di reati tributari, il **raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva non scatta se la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria (compresa la Guardia di finanza) è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini**. Il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. E' quanto stabilisce il **Decreto legislativo (attuativo della Delega fiscale) sul raddoppio dei termini approvato in via definitiva**.

FALLIMENTO – IN VIGORE LE NUOVE NORME

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 20 agosto 2015, è stata **pubblicata la legge di conversione del decreto 83/2015** (Legge 132/2015). Si tratta di un **pacchetto di misure urgenti** in materia fallimentare, civile e processuale civile, organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. **La parte più importante del pacchetto riguarda la materia fallimentare**, per la quale è attesa anche una vera e propria riforma. I principali capitoli dell'intervento sono: **apertura alla concorrenza nel concordato** (obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, con lo scopo di massimizzare l'offerta ed evitare speculazioni al ribasso); **più tutela ai creditori chirografari** (soddisfazione per almeno il 20% del loro credito); **voto tardivo per i creditori** (i creditori che non hanno votato il piano di rientro possono porvi rimedio nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale, in questo modo il silenzio- assenso non sarà più automatico); **credito d'imposta per un massimo di 250 Euro per coloro che si avvarranno della negoziazione assistita** (ed evitano così di intasare i canali della giustizia ordinaria).

CONCORDATO PREVENTIVO – SOLUZIONI ALTERNATIVE

Lo prevede l'articolo 2 del dl 83 convertito in legge n.132 del 6/8/2015 modificando l'articolo 163-bis della legge fallimentare, che stabilisce la possibilità di **presentare offerte alternative per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni**.

La disposizione prevede che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.

Uno o più creditori, **che rappresentino almeno il 10% dei crediti**, potranno presentare una **proposta concorrente di concordato preventivo** e il relativo piano che tuteli meglio i loro interessi; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari o del 30% nel caso di concordato con continuità aziendale.

MINICONDOMINI- PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI SERVE IL CODICE FISCALE

Con la risoluzione 74/E del 27.08.2015 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello riguardante un mini condominio (con non più di 8 condomini), costituito da fratelli, non munito di codice fiscale, in cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione sulle parti comuni per i quali si intende beneficiare del bonus fiscale. Le spese sono state eseguite tramite bonifici, effettuati pro-quota dai singoli proprietari. Nel rispondere al quesito l'Agenzia ribadisce che **anche se si tratta di mini condominio**, devono essere rispettate tutte le regole civilistiche del condominio, tranne la nomina dell'amministratore e il regolamento condominiale. Quando si costituisce un condominio, **esso assume la qualifica di sostituto d'imposta, ed è necessario che esso sia munito di codice fiscale**, a prescindere dal fatto che sia obbligatorio o meno la nomina dell'amministratore. Nel caso specifico **l'Agenzia delle Entrate permette al contribuente di beneficiare delle detrazioni d'imposta purché** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014: **si presenti domanda di attribuzione del codice fiscale del condominio, si versi la sanzione minima di 103,29 Euro** per omessa richiesta del codice fiscale; **si invii all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, una comunicazione in carta libera** per indicare le generalità dei condomini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di ristrutturazione, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi, e destinatario delle fatture delle ditte esecutrici.

AFFITTI COMMERCIALI NON PAGATI

I controlli automatici - Negli ultimi giorni di luglio sono stati notificati ai contribuenti gli accertamenti sui redditi da locazione di fabbricati relativi al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011) da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti d'accertamento parziale automatizzati (articolo 41 bis del D.P.R. 600/73) sono quelli che scaturiscono dal controllo incrociato tra dati contenuti nei contratti di locazione registrati e quelli esposti in dichiarazione dei redditi dai proprietari di immobili. Se il sistema rileva delle incongruità, scatta la notifica al contribuente.

Le verifiche - In sostanza il controllo scatta in tutte quelle ipotesi in cui quanto dichiarato dal contribuente non coincide con i dati presenti in anagrafe tributaria derivanti dal contratto registrato. Si va dall'ipotesi classica di mancata registrazione della cessazione del contratto, all'erronea indicazione in dichiarazione dei canoni effettivamente percepiti nel periodo d'imposta anziché di quelli di competenza derivanti dal contratto registrato, alle cessazioni tardive rispetto al reale momento di fine locazione, fino ad arrivare alle vere e proprie ipotesi di infedele dichiarazione derivanti dalla mancata dichiarazione del canone percepito.

La regola e l'apertura delle Entrate per i "non abitativi" - Il contribuente deve dichiarare gli affitti riguardanti gli immobili non abitativi, anche se non percepiti, finché non riesce a provare l'intervenuta risoluzione del contratto sulla base delle norme civilistiche. Tuttavia il contribuente, che è in grado di dimostrare in maniera certa e inequivocabile di non avere percepito i canoni, può non dichiarare alcun imponibile, applicando la regola generale di attribuzione del reddito in base alla rendita catastale. È quanto indicato dalla direzione centrale accertamenti con una nota interna destinati ai singoli uffici.

Le indicazioni pratiche - Sulla scorta delle indicazioni trasmesse dalle Entrate a fine luglio, gli uffici preposti all'accertamento (fra cui anche il centro operativo di Pescara) dovranno verificare in contraddittorio con il contribuente la documentazione e gli altri elementi esibiti a dimostrazione dell'avvenuta risoluzione del contratto, con il diritto per il locatore a dichiarare solo il reddito fino al momento dell'intervenuta

interruzione del contratto. Così, nel caso in cui i contribuenti possano produrre in contraddittorio copia del provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità, a partire da tale data si può considerare risolto il contratto di locazione a uso commerciale, quindi escludere dalla tassazione i canoni di locazione non percepiti.

Inoltre si evidenzia che qualora il locatore ottenga una pronuncia giudiziale in cui viene accertata la conclusione del contratto in data antecedente, viene meno l'obbligo di dichiarare i canoni di locazione dalla data precedente a quella del provvedimento di convalida di sfratto, in quanto si deve fare riferimento al provvedimento o alla pronuncia emessa nell'eventuale separato giudizio, che accerta l'avvenuta risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento.

NOVITA' LAVORO

JOBS ACT E I NUOVI DECRETI LEGISLATIVI

Con il Cdm del 4 settembre scorso, il Governo ha definitivamente approvato gli ultimi quattro schemi di decreti legislativi attuativi del Jobs act (L. n. 183/2014), completando così una Riforma partita già a marzo dello scorso anno. In tal contesto, grande rilievo assumono le norme contenute del decreto legislativo *“recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini di rapporto di lavoro e pari opportunità”*. Le novità, infatti, vanno: dall'inserimento mirato dei disabili e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio alla semplificazione della tenuta del Libro unico del lavoro (LUL), nonché alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. Significativi interventi si registreranno anche in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di contrastare le c.d. “dimissioni in bianco”. Quindi, il filo conduttore che dovrebbe in qualche modo unire i molteplici interventi è senza dubbio quello della **razionalizzazione e semplificazione** di procedure e adempimenti, in modo tale da contrastare una volta per tutte l'ormai nota “burocrazia”, che tanto rallenta l'attività degli operatori del settore.

Collocamento obbligatorio – La prima importante novità in tema di collocamento obbligatorio riguarda le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. Infatti, se in precedenza l'obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, dal 1° gennaio 2017 tale obbligo insorge in automatico, senza cioè attendere la nuova assunzione. Altro importante intervento concerne la possibilità di utilizzare l'esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al **60 per mille**, subordinandolo solo alla presentazione di un'autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.

Quanto alle procedure di assunzione, il nuovo decreto legislativo concede l'opportunità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell'assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché l'incapacità lavorativa sia superiore al 60%, se fisica, o al 45%, se psichica. Inoltre, al fine di favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei disabili gravi, destinatari degli incentivi di cui all'art. 13 della Legge 68/99, l'importo dell'incentivo - riconosciuto per 36 mesi - è stato portato al 70% dell'imponibile previdenziale per i disabili con almeno l'80% di riduzione della capacità lavorativa, al 35% dell'imponibile previdenziale per quelli con riduzione della capacità lavorativa tra il 69 e il 79%, e al 70% per i disabili psichici con riduzione superiore al 45% (e per 60 mesi).

LUL – In materia di LUL (Libro unico del lavoro) viene stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2017, sarà tenuto in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.

Dimissioni in bianco – Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, il Governo esprime la volontà di predisporre un modulo ad hoc reperibile sul sito del ministero del Lavoro, il quale deve contenere data e numero. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Successivamente sarà compito del Ministero del Lavoro, con un apposito decreto, individuare le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Sino ad allora continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nella Legge Fornero.

Controlli a distanza – Importanti novità anche sul tema forse più controverso e discusso del decreto sulla razionalizzazione e semplificazione: ossia i **controlli a distanza**. Sul punto, Poletti afferma di aver “*modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per individuare una nuova disciplina nel rispetto della privacy colmando un vuoto non sugli impianti fissi ma sugli strumenti in dotazione ai lavoratori*”. In sintesi, gli esiti dei controlli su strumenti e apparecchi di lavoro, come smartphone e tablet, possono dunque essere utilizzati esclusivamente se si rispettano le seguenti condizioni:

- informazione preventiva al lavoratore;
- e rispetto delle norme sulla privacy.

In tutto ciò, non servirà alcuna autorizzazione del sindacato e del Ministero come avviene per le telecamere. Quindi, in base a queste due condizioni, le informazioni raccolte “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.

La nuova normativa, dunque, conferma un principio indiscutibile: non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori possono, infatti, essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima.

Sanzioni lavoro sommerso – Infine, sul fronte delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale i principali interventi riguardano la massimizzazione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Inoltre, in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa le sanzioni subiscono un incremento del 20%, senza possibilità di applicazione della diffida.

COMPENSAZIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA

Con la **Risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015**, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disposizione del “decreto semplificazioni” (articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2014) che, in un’ottica di trasparenza, ha stabilito che **il sostituto d’imposta recuperi le ritenute (e le imposte sostitutive) versate in più rispetto a quanto dovuto e le somme rimborsate ai sostituiti in sede di assistenza fiscale, tramite compensazione con il modello F24**. In particolare, le Entrate hanno ora precisato che tale compensazione **non è soggetta al divieto di utilizzare in compensazione crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro** (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato). Tale divieto di compensazione, infatti, opera esclusivamente in caso di compensazione “orizzontale”, e non anche quella “verticale”.

INPS- DOMANDA DI SGRAVIO DI 2° LIVELLO

Con il messaggio n. 5302 2015 INPS comunica la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 che potranno essere inviate **per un mese a partire dal 26 agosto 2015**. Dopo la circolare n.128 del 26/06/2015 con i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio e il messaggio n. 4974 del 24/07/2015 relativo alla fase di sperimentazione, il messaggio comunica che **le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 26/08/2015 alle ore 23.00 di giovedì 24/09/2015**, via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML . Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 25/09/2015.

La circolare e il messaggio sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione “Informazioni” – “Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2014 e in allegato contengono la documentazione tecnica contenente le specifiche aggiornate per la composizione dei flussi XML e il manuale utente della procedura. A disposizione anche un indirizzo di posta elettronica a cui inviare eventuali richieste di chiarimenti : **SgraviContrattazione.IILivello@inps.it**.

INPS- CONGEDO PARENTALE A ORE

Il 18 agosto 2015, è stata pubblicata la **circolare 152 dell'Inps**, che **attua alcune novità** introdotte da uno **dei decreti del c.d. Jobs act**. Si ricorda, infatti, che con il D.lgs. 80/2015 il legislatore ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore, anche laddove tale possibilità non sia prevista dalla contrattazione collettiva. L'inps, con la circolare 152/2015, ha fornito le **indicazioni per l'invio della domanda da parte dei genitori interessati**, utilizzando l'apposita procedura, online da oggi, e che si affianca alle altre due già previste, relative alla fruizione giornaliera e mensile. **L'invio della domanda può essere effettuato** attraverso tre canali diversi: il **sito internet dell'Inps**, utilizzando il proprio **Pin dispositivo**, e selezionando le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda"; il **call center** (numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare), i **patronati**. Nella circolare l'Inps precisa che in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Se invece il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, potrà anche essere di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle intese stesse

INPS- RICHIESTA SGRAVI IN EDILIZIA

Il 17 agosto 2015 l'INPS ha pubblicato il **messaggio 5336 in materia di riduzione dei contributi previdenziali** per le aziende del settore edile (*datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909*).

Dato che non sono intervenuti nuovi decreti viene confermata la misura della contribuzione già fissata per il 2014, pari al 111,5%. A partire **dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l'istanza telematica** per accedere al beneficio. Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, l'INPS rinvia ai criteri illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015. Lo sgravio è applicabile per i **periodi di paga da gennaio a dicembre 2015**. Si ricorda che **non costituiscono attività edili in senso stretto le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici, ed altri lavori simili**,

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del **modulo "Rid-Edil"**, **disponibile all'interno del cassetto previdenziale** aziende del sito internet dell'INPS.

LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Dal 25 giugno scorso (giorno di entrata in vigore del Dlgs 81/2015) non sono più permesse le collaborazioni a progetto, mentre **le collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto, sono ammesse solo se realmente realizzate in autonomia** sia in riferimento ai tempi che al luogo di lavoro. È previsto inoltre un periodo transitorio, tra il 25 giugno 2015 e il 1° gennaio 2016, in cui i co.co. co anche a progetto continueranno a essere disciplinati dalla legge Biagi fino alla loro scadenza. La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette mini co.co.co e le collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia.

Al fine di evitare le sanzioni e la conversione del contratto in rapporto subordinato è possibile far certificare l'assenza dei requisiti dell'esclusività personale, della continuità e dell'etero-organizzazione da parte del committente.

Le collaborazioni coordinate e continuative restano possibili però nei seguenti casi:

- collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali
- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni per le quali è richiesta l'iscrizione a un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni;
- collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva.

Dal 2016 dunque se il contratto di collaborazione si svolge in via continuativa, in forma personale e soprattutto se la prestazione di lavoro è regolata dal committente, **il Dlgs 81/2015 ordina l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato**. La norma tuttavia, lascia qualche dubbio operativo per i **casi in cui il contratto di collaborazione avesse già un termine temporale**: non è chiaro se la conversione avverrà comunque a tempo indeterminato o se possa convertirsi in un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Inoltre il nuovo contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti" prevede speciali benefici per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti già parti di Co.co.co o lavoro autonomo purché seguano specifica procedura di conciliazione ex articolo 2113 del Codice civile) e per 12 mesi non licenzino i lavoratori così assunti se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Si attendono ancora su questi punti chiarimenti sia amministrativi che dalla giurisprudenza.

SCADENZE

Lunedì 21 settembre

MOD. 770/2015 SEMPLIFICATO	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2014.
MOD. 770/2015 ORDINARIO	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2014.

Venerdì 25 settembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).
--	--

Mercoledì 30 settembre

MOD. UNICO 2015	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2015, relativo al 2014, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IVA 2015	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2014 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
MOD. IRAP 2015	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2015, relativo al 2014, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2015 la seconda o unica rata dell'acconto 2015.
PARAMETRI ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2014 (codice tributo 6493).
IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2014 da parte degli operatori residenti.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati ad agosto. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
VOLUNTARY DISCLOSURE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello della collaborazione volontaria.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà settembre 2015

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*